


GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 febbraio 2012

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5° Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

DECRETO 12 gennaio 2012.

Bando per la presentazione di progetti di ricerca fondamentale di durata almeno triennale, finalizzati a proseguire l'opera volta a favorire sia il ricambio generazionale sia il sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti e già presenti presso gli atenei e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR nel campo del programma «Futuro in ricerca 2012 - FIRB». (Decreto n. 03/RIC) (12A01741)

Pag. 1

Ministero della salute

DECRETO 30 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «VIVER WDG». (12A01638)

Pag. 5

DECRETO 19 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «FOLICUR COMBI WG». (12A01639)

Pag. 9

DECRETO 19 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Rameaz-zurro 250 SC. (12A01640)

Pag. 13

DECRETO 19 dicembre 2011.


Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Hawk. (12A01641)

Pag. 16

DECRETO 19 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Serenade Natria. (12A01642)

Pag. 20



Ministero del lavoro e delle politiche sociali	
DECRETO 26 gennaio 2012. Sostituzione di un componente della commissione provinciale INPS di Ancona. (12A01299)	Pag. 25
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	
DECRETO 19 dicembre 2011. Riparto delle risorse del «Piano nazionale di edilizia abitativa», allegato al DPCM 16 luglio 2009. (12A01766)	Pag. 25
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	
DECRETO 26 gennaio 2012. Cancellazione di una varietà di specie ortiva iscritta al registro nazionale. (12A01633)	Pag. 28
DECRETO 26 gennaio 2012. Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale. (12A01634)	Pag. 29
DECRETO 26 gennaio 2012. Variazione del responsabile della conservazione in purezza di una varietà di specie ortiva iscritta al registro nazionale. (12A01635)	Pag. 30
DECRETO 26 gennaio 2012. Iscrizione di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali. (12A01636)	Pag. 31
DECRETO 26 gennaio 2012. Cancellazione di varietà di specie agrarie dal relativo registro nazionale, su richiesta dei responsabili della conservazione in purezza. (12A01637)	Pag. 32
Ministero dello sviluppo economico	
DECRETO 6 dicembre 2011. Liquidazione coatta amministrativa della «Umbria Viticoltori Associati società cooperativa agricola, più brevemente Umbria Viticoltori Società Cooperativa agricola o U.V.A. società cooperativa agricola in liquidazione», in Marsciano e nomina dei commissari liquidatori. (12A01298)	Pag. 33

DECRETO 9 gennaio 2012. Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «I Vespro soc. coop. edilizia popolare economica», in Brindisi. (12A01301)	Pag. 33
DECRETO 16 gennaio 2012. Scioglimento della cooperativa «Terzo Millennio - Società Cooperativa», in Mozzanica e nomina del commissario liquidatore. (12A01302)	Pag. 34
DECRETO 18 gennaio 2012. Annullamento del decreto 14 giugno 2011, relativo allo scioglimento della «Soc. Coop. ed. Prato Verde a r. l.», in Roma. (12A01297)	Pag. 35

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2012. Disposizioni relative al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo. (12A01816)	Pag. 36
--	---------

Università della Valle d'Aosta

DECRETO RETTORALE 3 febbraio 2012. Modificazioni allo statuto. (12A01632)	Pag. 83
---	---------

CIRCOLARI


Ministero dello sviluppo economico

<u>CIRCOLARE 8 febbraio 2012, n. 4760.</u> Attività di valutazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive. (12A01742)	Pag. 109
---	----------

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Subutex» (12A01460)	Pag. 109
---	----------



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2012.

Disposizioni relative al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» e, in particolare, l'art. 97 che reca norme per la protezione dell'euro contro la falsificazione («Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»). Visto in particolare il comma 1 di detto articolo che sostituisce l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, disciplinando gli obblighi dei gestori del contante a salvaguardia dell'autenticità ed idoneità alla circolazione delle banconote in euro, e in particolare il comma 9 dello stesso, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di attuazione anche con riguardo a procedure e organizzazione occorrenti per il trattamento del contante nonché in materia di dati e informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere; visto infine il nuovo comma 7 del citato art. 8, che attribuisce alla Banca d'Italia poteri ispettivi nei confronti dei gestori del contante;

Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la Decisione 2010/14 della Banca Centrale Europea del 16 settembre 2010, relativa ai controlli di autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo;

Considerato che la protezione dell'integrità e dello stato di conservazione delle banconote è condizione essenziale per preservare la fiducia del pubblico nelle banconote quali mezzi di pagamento e che ciò richiede la loro sottoposizione a controlli di autenticità per riconoscere prontamente i falsi e la verifica di idoneità per accertare che lo stato di conservazione dei biglietti circolanti sia di buon livello qualitativo;

Considerato che le banconote in euro che si sospettano contraffatte devono essere individuate in modo rapido e consegnate alle autorità nazionali competenti;

Considerato che la citata Decisione della BCE ha dettato regole e procedure comuni relative al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo,

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Ai gestori del contante si applicano le disposizioni contenute nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

I gestori del contante inviano alla Banca d'Italia, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la comunicazione di esercizio dell'attività utilizzando il modulo allegato alle disposizioni di cui all'art. 1.

I soggetti che intendono esercitare l'attività di gestione del contante ne danno preventiva comunicazione alla Banca d'Italia comunicando le attività da svolgere, l'assetto organizzativo predisposto e la tipologia di apparecchiature che verranno utilizzate, servendosi del modulo indicato al comma precedente.

I gestori del contante comunicano alla Banca d'Italia la cessazione dell'esercizio dell'attività.

Art. 3.

L'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia, allegato al provvedimento del 22 giugno 2010, è integrato con i procedimenti individuati nell'allegato 2 al presente provvedimento.

In relazione a quanto indicato nel comma 1 si dispone l'abrogazione del procedimento n. 126 di cui all'elenco dei procedimenti amministrativi relativi all'esercizio della funzione di vigilanza bancaria e finanziaria, allegato al provvedimento del 25 giugno 2008.


Art. 4.

Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono abrogati i provvedimenti della Banca d'Italia del 29 novembre 2006, del 5 febbraio 2007 e del 4 settembre 2008.


Roma, 14 febbraio 2012

Il Governatore: Visco



BANCA D'ITALIA

**DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITA'
DI GESTIONE DEL CONTANTE**



INDICE**FONTI NORMATIVE****DEFINIZIONI****PARTE I****CAPITOLO I - ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CONTANTE****CAPITOLO II - REQUISITI DI ORGANIZZAZIONE**

1. Esternalizzazione del trattamento del contante

**CAPITOLO III - OBBLIGHI DI RIFERIMENTO PER LE BANCONOTE
SOSPETTE DI FALSITA'****CAPITOLO IV - CONTROLLI**.....**CAPITOLO V - INTERVENTI CORRETTIVI****CAPITOLO VI - SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA
AMMINISTRATIVA**.....

1. Premessa

2. Responsabile del procedimento.....


3. Fasi della procedura

3.1. Avvio della procedura sanzionatoria.....

3.2. Istruttoria.....

3.3. Decisione

3.4. Esecuzione e impugnativa del provvedimento.....



PARTE II**SEGNALAZIONI STATISTICHE DEI GESTORI DEL CONTANTE****CAPITOLO I - LE SEGNALAZIONI STATISTICHE.....**


1. Premessa
2. Gli enti segnalanti.....
3. Il sistema di codifica.....
4. Il contenuto delle segnalazioni statistiche
- 4.1. Luoghi di contazione.....
- 4.2. Dati di sistema
- 4.3. Dati operativi
5. La periodicità delle segnalazioni

**CAPITOLO II - MODALITA' DI INVIO DELLE SEGNALAZIONI
STATISTICHE**

1. Il Portale del contante
2. L'accesso al Portale del contante.....
- 2.1. Richiesta del codice GS1
- 2.2. Dichiarazione di inizio attività e comunicazione del codice GS1.....
- 2.3. Individuazione degli utenti che possono accedere al portale del
contante.....
3. La trasmissione delle informazioni
- 3.1. Il controllo preventivo dei dati.....
- 3.2. L'inoltro delle segnalazioni

ALLEGATI

- 1) Requisiti minimi per i controlli automatici di idoneità delle banconote in euro.
- 2) Requisiti minimi per i controlli manuali di idoneità delle banconote in euro.
- 3) Apparecchiature per l'autenticazione e la selezione delle banconote.
- 4) Modelli di segnalazione dell'attività di gestione del contante.
- 5) Informazioni per la compilazione del verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità.




FONTI NORMATIVE

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione

Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 recante modifiche del Regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione

Decisione della Banca Centrale Europea del 16 settembre 2010 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2010/14)

Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"; art. 97, recante norme per la protezione dell'euro contro la falsificazione



INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL VERBALE DI RITIRO DELLE BANCONOTE SOSPETTE DI FALSITÀ.

Il verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità contiene i seguenti elementi:

A) Dati identificativi del verbalizzante


- 1) Data di verbalizzazione (gg/mm/aaaa/)
- 2) Ente verbalizzante
 - denominazione
 - indirizzo
 - numero civico
 - comune
 - codice di avviamento postale
 - provincia
 - numero di telefono
- 3) Codice ABI se disponibile
- 4) Codice CAB se disponibile
- 5) Altro eventuale codice identificativo
- 6) Data di individuazione della banconota sospetta di falsità (gg/mm/aaaa)

B) Dati identificativi delle banconote ritirate

- 1) Taglio
- 2) Serie (la lettera "A" identifica la prima serie emessa nel 2002, le successive saranno indicate con le lettere "B", "C", ecc.)
- 3) Prima combinazione alfanumerica
- 4) Seconda combinazione alfanumerica, solo se diversa dalla prima
- 5) Plate number
- 6) Numero di banconote dello stesso taglio e serie, recanti la stessa combinazione alfanumerica (o le stesse combinazioni alfanumeriche, cfr. punti 3 e 4) e lo stesso plate number

C) Modalità del ritiro

- 1) Ritiro avvenuto in presenza dell'esibitore (ad esempio, in un'operazione di sportello)
- 2) Ritiro avvenuto in assenza dell'esibitore (ad esempio, banconote trovate in un dispositivo utilizzabile autonomamente dalla clientela)
- 3) Altre informazioni utili relative alle modalità del ritiro (ad esempio, consegna spontanea da parte dell'esibitore che chiede l'accertamento di legittimità o falsità, dichiarazioni da parte dell'esibitore sulla provenienza delle banconote)



D) Dati identificativi dell'esibitore

- 1) Cognome e nome
- 2) Data di nascita (gg/mm/aaaa)
- 3) Luogo di nascita
- 4) Residenza
 - indirizzo
 - numero civico
 - comune
 - codice di avviamento postale
 - provincia

E) Informazioni per l'esibitore


- 1) Le banconote ritirate perché sospette di falsità sono inviate per l'analisi al Centro Nazionale di Analisi istituito presso l'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia in Roma
- 2) Se dall'esame effettuato le banconote risultassero legittime, la Banca d'Italia ne informerà il verbalizzante e rimborserà il controvalore, senza alcuna trattenuta, all'esibitore
- 3) Se dall'esame effettuato venisse confermata la falsità, la Banca d'Italia ne informerà il verbalizzante e trasmetterà le banconote all'Autorità competente; in tal caso, naturalmente, nessun rimborso sarà dovuto all'esibitore

o
o o

Il verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità, firmato dal verbalizzante e dall'esibitore, ove presente, è trasmesso insieme con le banconote - nel rispetto dei tempi indicati nel Cap. IV del presente Provvedimento - ad una delle Filiali della Banca d'Italia indicate nel sito Internet della Banca sezione "Banconote e monete".

Una copia del verbale è consegnata all'esibitore.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le modalità di invio al Ministero stesso delle informazioni e dei dati relativi al ritiro dalla circolazione delle banconote sospette di falsità. I verbalizzanti per inviare le banconote sospette di falsità alla Banca d'Italia e per rilasciare ricevuta all'esibitore possono utilizzare il verbale redatto secondo le disposizioni di cui sopra.



ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
1	Autorizzazione all'effettuazione di controlli manuali d'idoneità delle banconote destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione del contante presso "filiali remote"	Servizio Cassa generale	90 gg.	Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, art. 97 Provvedimento della Banca d'Italia del
2	Autorizzazione all'effettuazione di controlli manuali di autenticità e d'idoneità delle banconote destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione del contante in circostanze eccezionali e temporanee	Servizio Cassa generale	90 gg.	Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, art. 97 Provvedimento della Banca d'Italia del
3	Divieto di reimmissione in circolazione di banconote	Servizio Cassa generale	120 gg.	Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, art. 97 Provvedimento della Banca d'Italia del
4	Procedura sanzionatoria per violazione delle norme sull'attività di gestione del contante e degli obblighi di ritiro dalla circolazione e trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote sospette di falsità	Servizio Cassa generale	240 gg. ⁽¹⁾	Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, art. 97 Provvedimento della Banca d'Italia del

⁽¹⁾ Decorrenza dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni da parte del soggetto nei cui confronti è stata fatta la contestazione

